ESECUZIONE DI OPERE STRAORDINARIE DI PUBBLICO INTERESSE NELL'ITALIA SETTENTRIONALE E CENTRALE

# Art. 3

## Approvazione delle opere e dei programmi di spesa

I programmi delle opere da eseguirsi in ogni esercizio finanziario saranno predisposti e coordinati di concerto fra i Ministeri interessati per l'ammontare annuo di lire 20 miliardi e sottoposti all'approvazione di un Comitato di Ministri designati dal Consiglio dei Ministri. Con decreto da emanarsi dal Ministro competente e' dichiarata, a tutti gli effetti, la pubblica utilita' delle opere approvate. Le opere stesse sono considerate indifferibili ed urgenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Versione in vigore dal 16 settembre 1950, non più in vigore dal 30 luglio 1952 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale |
| Estremi | Legge 10 agosto 1950, n. 647 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 1 settembre 1950 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/esecuzione-di-opere-straordinarie-di-pubblico-interesse-nell-italia/art-3-approvazione-delle-opere-e-dei-programmi-di-spesa/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it